

Progetto di Messaggio

numero

data

competenza

21 agosto 2024

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

Riorganizzazione del soccorso agli animali in Ticino: revisione totale della legge cantonale sulla protezione degli animali e modifiche della legge sui cani e della legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune modifiche di leggi cantonali per permettere la riorganizzazione del soccorso agli animali in Ticino, allo scopo di garantire la prontezza in caso di interventi urgenti, nel rispetto della normativa sulla protezione degli animali, sulle epizoozie e sulla sicurezza pubblica, assicurando la continuità e la sostenibilità di questi servizi.

I. INTRODUZIONE

Il soccorso agli animali è di fondamentale importanza, riflette l'impegno della società nel garantire il benessere e la protezione di tutte le forme di vita animale ed è fortemente connesso alla prevenzione rispetto alle malattie ufficiali e al tema della sicurezza pubblica. Le leggi in vigore sottolineano l'obbligo di interventi tempestivi e adeguati per prevenire la sofferenza e promuovere condizioni di vita dignitose per gli animali, siano essi domestici o selvatici. Queste norme legali stabiliscono linee guida precise per la collaborazione tra autorità competenti e organizzazioni di protezione animali, assicurando che gli interventi siano rapidi ed efficaci. Il soccorso agli animali, quindi, non è solo una questione di empatia e compassione, ma un dovere legale che riflette valori etici profondi e il rispetto per la vita.

La messa in atto di misure urgenti che coinvolgono animali richiede una struttura logistica di intervento e l'impiego di personale formato e qualificato per le operazioni di soccorso e di ricollocamento.

Questi interventi sono spesso necessari per garantire l'attuazione delle normative veterinarie in ambito di protezione degli animali e di lotta alle epizoozie, come per tutelare la pubblica sicurezza attraverso la normativa sui cani e sull'ordine pubblico.

Negli ultimi anni il diritto federale ha definito e rafforzato i requisiti minimi richiesti per svolgere attività professionali con animali. La necessità di questi interventi è inoltre aumentata anche a seguito dell'incremento del numero di cani e di animali.

Questi elementi impongono di consolidare e accrescere la professionalizzazione di queste attività nonché di rivedere e rendere più efficiente alla luce del nuovo contesto l'attuale impianto normativo e organizzativo cantonale, regolato negli anni novanta.

Preso atto di queste necessità, il Consiglio di Stato ha costituito nel 2022 un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Divisione della salute pubblica, dell'Ufficio del veterinario cantonale, della Polizia cantonale, dell'Ufficio della caccia e della pesca, delle Società per la protezione degli animali (SPA) riconosciute, nonché da rappresentanti dell'Associazione dei Comuni ticinesi e dell'Unione dei segretari comunali ticinesi. Il Gruppo aveva il compito di esaminare le attività svolte dalle SPA riconosciute negli ultimi 10 anni e doveva fornire un quadro aggiornato della situazione attuale di queste Società nonché formulare obiettivi a breve, medio e lungo termine per migliorare la collaborazione con le autorità competenti nella gestione degli animali e nell'attuazione delle norme veterinarie e sanitarie nell'interesse pubblico. Il Gruppo di lavoro ha completato il suo mandato consegnando il rapporto finale il 26 ottobre 2023. Il Governo ne ha preso atto e incaricato il Dipartimento competente di procedere con la presentazione in Piattaforma Cantone-Comuni e successivamente avviando una consultazione con tutti gli attori coinvolti.

II. CONTESTO

1. Situazione attuale

Gli attori coinvolti nel soccorso agli animali sono molteplici: l'Ufficio del veterinario cantonale (UVC), l'Ufficio della caccia e della pesca (UCP), la Polizia cantonale, i Municipi e le relative Polizie comunali, e le Società Protezione Animali riconosciute dallo Stato.

Società Protezioni Animali (SPA)

Le SPA riconosciute dallo Stato in Ticino collaborano ufficialmente a partire dal 1961 con l'UVC, con i Comuni, con gli organi di primo intervento, compreso l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e la Protezione civile, offrendo supporto logistico per l'attuazione di misure di loro competenza in ambito di salute pubblica, sicurezza pubblica e benessere animale, sia in termini di intervento che in termini preventivi.

Le SPA riconosciute ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali sono sei: Società Protezione Animali di Bellinzona, Società Protezione Animali di Biasca, Società Protezione Animali di Locarno e Valli, Società Protezione Animali di Lugano e Dintorni, Società Protezione Animali Trovatelli del Ceresio e Mendrisiotto "Casa Margherita" e Fondazione Centro Ticinese per animali.

La struttura capillare di questi enti fa sì che il potenziale derivante dalla buona collaborazione con l'UVC e le autorità sia elevato. Tale potenziale merita di essere ottimizzato, soprattutto in considerazione dei fenomeni emergenti che interessano il servizio veterinario pubblico e la gestione della fauna selvatica. Uno di questi fenomeni è il crescente numero di cani in Ticino, aumentati del 36% negli ultimi 13 anni. Al 1. gennaio 2024, erano registrati 34'585 cani. Anche in Svizzera si osserva una crescita simile. Un altro aspetto è l'aumento del rischio sanitario correlato alle crescenti importazioni di cani e gatti da Paesi a rischio e attraverso il mercato illegale. Questo preoccupante fenomeno è

rilevante sia relativamente alla rabbia che ad altre malattie emergenti con potenziale carattere zoonotico. Inoltre, si assiste ad una crescente attenzione da parte dell'opinione pubblica al benessere animale.

Le SPA sono quindi sempre più sollecitate e chiamate ad offrire un supporto logistico di qualità e conforme alle normative. I requisiti minimi per la gestione di rifugi per animali sono inoltre sempre più stringenti, in termini di strutture e formazione del personale impiegato (obbligo di formazione e formazione continua per il personale, obbligo di autorizzazione cantonale per le attività professionali con animali, per la tenuta di animali selvatici e la telenarcosi). Le SPA, offrendo supporto agli enti di primo intervento, gestiscono un servizio di picchetto 24 ore (2 SPA su 6) che copre l'intero territorio cantonale, effettuando un totale di circa 1'300 interventi annui e prendendo a carico circa 1'000 animali presso i propri spazi.

La gestione attuale delle SPA riconosciute dallo Stato si basa quasi totalmente su personale volontario (solo 15 dipendenti in totale per le 6 SPA, con gradi di occupazione variabili).

Le loro spese correnti sono inoltre solo parzialmente coperte dai ricavi correnti. Il flusso irregolare di cassa, determinato dalle offerte, dalle donazioni e dai lasciti permette di raggiungere il pareggio contabile o in alcuni anni e in alcuni casi conseguire un risultato d'esercizio positivo. I costi sono cresciuti in modo importante a partire dal 2019: ad incidere sull'attività delle SPA sono i costi legati al personale, sempre più è infatti necessario ricorrere a dipendenti per garantire la continuità operativa.

È necessario inoltre definire delle condizioni per il funzionamento efficiente e la qualità dei servizi offerti che possano garantire la continuità del servizio svolto dalle SPA nei confronti dello Stato e della collettività.

Per le loro attività di interesse pubblico, dal 2010 alle SPA riconosciute e che collaborano con il Cantone è concesso un contributo forfettario di 10'000 franchi. Alcune Società percepiscono inoltre un contributo annuale di 1'500 franchi per ogni box per cani messo a disposizione su richiesta dell'Ufficio del veterinario. Alcune SPA hanno pure sottoscritto convenzioni con singoli Municipi, che stabiliscono le condizioni e le tariffe degli interventi richiesti dal Comune.

Soluzioni in altri Cantoni

Le situazioni negli altri Cantoni sono diversificate. Alcuni operano tramite contratti di prestazione con strutture private, altri decidendo caso per caso e rimborsando le prestazioni secondo un tariffario cantonale o secondo il listino prezzi degli enti interpellati.

In alcuni Cantoni sono presenti anche rifugi cantonali, principalmente laddove, per la presenza di aeroporti internazionali, vi è la necessità di attuare urgentemente misure di sequestro di animali importati senza i requisiti sanitari minimi e che devono quindi affrontare un periodo di quarantena. Negli aeroporti internazionali i controlli all'importazione e l'intimazione di queste misure sono di competenza dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, che ha quindi richiesto ai Cantoni di realizzare le strutture necessarie ad offrire adeguato supporto logistico. Nei Cantoni di confine via

Progetto di Messaggio del 21 agosto 2024

terra, i compiti e i costi di queste fattispecie ricadono sui Cantoni in cui si verifica l'importazione.

2. Comuni

Le competenze dei Comuni nell'ambito della legislazione veterinaria richiedono sempre più una disponibilità logistica di intervento e di ricollocamento degli animali.

Di seguito sono elencate le principali competenze comunali e le relative basi legali (elenco non esaustivo):

1. Protezione degli animali: vigilanza, esecuzione dei provvedimenti ordinati dall'UVC, cattura di animali randagi o vaganti senza padrone (cani, gatti, altri animali da compagnia, animali da reddito e animali da reddito inselvaticiti), compresa la vigilanza e la gestione di colonie feline, intervento in casi che coinvolgono specie selvatiche autoctone non cacciabili.
2. Lotta contro le epizoozie: vigilanza e collaborazione con l'UVC nell'esecuzione dei provvedimenti, iscrizione dei detentori della banca dati sui cani (AMICUS).
3. Legge sui cani: controllo delle tenute e rilascio di preavvisi per la detenzione di cani pericolosi o appartenenti a razze soggette a restrizioni, vigilanza e messa in atto di misure urgenti per cani pericolosi.
4. Caccia e protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici: rilascio delle patenti e delle fascette identificative.
5. Protezione della natura (nella misura in cui si applica anche alla fauna).
6. Legge sull'ordine pubblico: vigilanza e perseguimento in caso di animali vaganti potenzialmente pericolosi e di tenute di animali con produzione di rumori o odori molesti.

3. Fabbisogni dei servizi cantonali

Dati qualitativi e quantitativi

Per valutare l'adeguatezza del sistema adottato viene proposta una stima dei principali fabbisogni degli enti coinvolti. Le competenze comunali sono indagate dal punto di vista qualitativo. L'elenco non è esaustivo.

Attività	Competenza	Base Legale	Entità (animali/anno)
Presenza a carico in urgenza di animali domestici	Cantone	LPAn, LCani	100 (50 interventi)*
	Comune	LPAn, LCani	120 cani (stimato) Altri animali: ND
	Dogane	LFE	10
Presenza a carico di cani soggetti a restrizioni o pericolosi (30 razze)	Cantone, Comune	LCani	30
Quarantene (animali da compagnia)	Cantone	LFE	20

Progetto di Messaggio del 21 agosto 2024

Attività	Competenza	Base Legale	Entità (animali/anno)
Quarantene (animali da reddito)	Cantone	LFE	5
Recupero e trasporto animali domestici	Cantone, Comune	LPAn	50
Soccorso animali domestici	Cantone (CECAL)	LPAn, LOC	15
	Comune		ND
Soccorso animali da reddito	Cantone (CECAL), Comune		ND
Soccorso animali selvatici	Cantone (UCP)	LCaccia, LPAn	1'000 ca.
	Comune	LPAn	ND
Gestione piccionaie, colonie feline, cattura gatti	Comune	LPAn	ND

ND: Non disponibile. Dato non indagato in sede di analisi da parte del Gruppo di lavoro.

* ambito che negli ultimi anni ha visto un sensibile aumento dei casi.

Nei casi in cui è richiesto un intervento in urgenza, sia che si tratti di fattispecie amministrative oppure di casi penali (sospetto di maltrattamento animale o di epizoozia, ecc.), la Polizia cantonale agisce di regola autonomamente attuando misure di polizia urgenti con la collaborazione delle SPA. Il caso viene poi esaminato dall'ente competente e le misure attuate vengono, se del caso, confermate.

Allo stesso modo, per quanto riguarda le competenze comunali, le Polizie comunali sono spesso in prima linea nell'attuazione di misure urgenti e possono agire in prima battuta, autonomamente, per tutelare la sicurezza pubblica e il benessere degli animali, con il supporto logistico delle SPA.

In caso di emergenza di più ampia portata, per esempio quando è necessario evacuare un elevato numero di persone, le SPA sono attualmente il primo ed unico riferimento per gli enti di primo intervento per la presa a carico degli animali domestici al seguito delle persone evacuate. Questo costituisce un altro ambito degno di nota, che assume una rilevanza sempre maggiore, vista la crescente considerazione nei confronti degli animali domestici da parte dell'opinione pubblica. L'emergenza legata al conflitto in Ucraina e alla conseguente accoglienza di profughi, ha evidenziato questo ruolo delle SPA e confermato la necessità di una buona collaborazione e di strutture che garantiscano una prontezza di intervento.

Dall'analisi dei resoconti delle attività delle SPA è emerso che molte di queste rispondono altresì a esigenze di privati cittadini (ad esempio attività di pensione per cani, gatti e altri animali domestici, consulenze telefoniche, ricerca animali smarriti, recupero di animali in difficoltà). Simili attività costituiscono un ambito attuale e rilevante, che non può essere ignorato e che dovrà parimenti trovare un riscontro nel nuovo modello organizzativo proposto.

4. Analisi

L'attuale quadro organizzativo risponde alle esigenze in ambito di soccorso agli animali grazie ad una presenza consolidata delle SPA riconosciute dallo Stato, alla loro capillarità, e allo spirito di iniziativa delle stesse società. L'accentramento della coordinazione sull'UVC fatica a garantire una gestione efficiente dei casi, modulando la richiesta di servizi alle singole SPA sulla base delle disponibilità di personale e di strutture di ogni ente. Le basi legali molto dettagliate attualmente vigenti e l'esperienza maturata nella gestione di questo ambito costituiscono le fondamenta su cui poggia attualmente la collaborazione tra le SPA, gli enti cantonali e quelli comunali.

D'altra parte, la disomogeneità degli enti e la sempre più ridotta disponibilità di volontari qualificati, comportano un dispendio di risorse derivante dalla necessità di coordinazione di questo servizio (compito attualmente preso a carico dall'UVC), una sostanziale incertezza nella proiezione sul lungo termine delle possibilità di sviluppo di questo settore e una carenza nell'attuazione di un reale miglioramento continuo in termini qualitativi e quantitativi. A livello comunale, inoltre, la situazione appare pure variegata e discontinua, con evidenti disparità e differenze sia nelle casistiche, sia nelle possibilità di intervento in ambito di legislazione veterinaria e di assunzione delle proprie competenze.

Il rischio è quello di una disomogenea copertura territoriale dei servizi (ad esempio solo due SPA gestiscono picchetti 24 ore, e solo alcuni Comuni hanno formulato accordi di prestazione con le SPA per i compiti di loro competenza), forniti da personale non adeguatamente qualificato e formato, che va ad inficiare la qualità (e anche la conformità alla legge) del servizio offerto. La dispersione delle risorse rende difficile una gestione efficace dei finanziamenti del Cantone per questo settore. Da questo quadro ne deriva il grave rischio che le attività ufficiali vengano limitate dal punto di vista qualitativo e quantitativo per carenze logistico-organizzative. Le SPA, essendo basate principalmente sul volontariato e su finanziamenti non costanti, possono offrire questi servizi solo in modo limitato. Si ricorda infatti che il flusso finanziario irregolare delle SPA, derivante da offerte, donazioni e lasciti, non sempre consente di raggiungere l'equilibrio contabile.

5. Basi legali

Le basi legali che disciplinano gli interventi urgenti di competenza delle autorità cantonali, comunali e federali (in particolar modo le autorità doganali) sono elencate di seguito. Queste norme regolano anche la collaborazione con le SPA riconosciute dallo Stato. A seconda del contesto della fattispecie, tali norme possono essere applicate dall'UVC, dall'UCP o dalle autorità doganali.

Ambito di protezione degli animali

La *Legge federale sulla protezione degli animali (LPA)* prevede, in caso di necessità, la possibilità per gli enti cantonali competenti di effettuare interventi urgenti di sequestro cautelare di animali (da compagnia, da reddito, esotici e selvatici), che, per quanto possibile e proporzionato, devono essere ricollocati in strutture conformi sotto la cura di personale formato e sottoposti urgentemente a cure veterinarie. Questo comprende anche gli interventi urgenti di recupero e presa a carico di animali abbandonati, vittime di incidenti o dispersi, per il tempo necessario a chiarire il caso e la definizione della relativa competenza, come la raccolta di segnalazioni dell'utenza attraverso un picchetto attivo 24

ore, e un primo sopralluogo. La LPAn definisce anche i requisiti minimi di formazione per persone che svolgono attività professionali con animali, in cui sono incluse le attività di accudimento per conto terzi e di trasporto.

A livello cantonale la *Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali* e il relativo regolamento, attribuiscono queste competenze all'UVC e definiscono l'obbligo di collaborazione dei Comuni nell'esecuzione e nella sorveglianza. I Municipi sono altresì competenti per la cattura di animali vaganti (ad esempio cani fuggiti o abbandonati e gatti randagi) e il loro primo collocamento, come per il controllo della gestione adeguata delle colonie feline. La stessa legge, all'articolo 6, sancisce la possibilità da parte degli enti competenti per questi interventi a collaborare con le SPA riconosciute dallo Stato alle condizioni stabilite dal regolamento.

Negli ultimi anni la legislazione federale in ambito di protezione degli animali ha inserito ulteriori requisiti di formazione e di autorizzazione per le persone che gestiscono rifugi per animali, per chi gestisce attività professionali e per chi ospita animali selvatici, così come per altre attività più specifiche, come le attività di telenarcosi e soppressione di animali, anche in caso di urgenza e di necessità. Queste implementazioni riguardano quindi anche gli enti di primo intervento e gli enti esterni che offrono supporto tecnico e logistico, che devono di conseguenza disporre delle necessarie competenze e risorse per adeguarsi al nuovo quadro normativo.

Ambito di lotta alle epizoozie

La *Legge federale sulle epizoozie (LFE)* e la *relativa ordinanza (OFE)* definiscono le misure minime volte a impedire l'introduzione e la diffusione di malattie altamente contagiose, tra le quali l'influenza aviaria, la peste suina africana, l'afta epizootica e la rabbia (cfr. art. 2 e 3 OFE). A questo scopo definiscono le modalità di gestione di animali sospetti di malattia o contaminazione, che devono essere adeguatamente trasportati in un luogo conforme per l'isolamento o la quarantena, o soppressi. Questo avviene sovente nel caso di cani importati illegalmente e a rischio di infezione da parte del virus della rabbia, animali da cortile o esotici sequestrati in sede di controllo doganale, ma anche per animali da reddito privi di identificazione.

In Ticino, la *Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie (Legge sulle epizoozie)* e il relativo regolamento sanciscono l'obbligo di collaborazione da parte dei Municipi nell'esecuzione dei provvedimenti intimati dall'UVC e nella vigilanza della loro attuazione.

A livello federale, come la norma in ambito di protezione degli animali, anche la normativa in ambito di sanità animale è stata negli anni modificata in considerazione del cambiamento del contesto, prevedendo misure sanitarie aggiuntive per i casi di importazioni illegali o di irregolarità nella movimentazione degli animali, in quanto comportano un aumento del rischio sanitario. Anche in questi casi, il personale impiegato nelle attività di soccorso agli animali deve saper riconoscere il rischio e disporre degli strumenti e delle strutture adeguate per un intervento in sicurezza per la salute pubblica e dei collaboratori nonché per la salute degli animali coinvolti.

Legge sui cani e relativo regolamento

La Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e il relativo regolamento dell'11 febbraio 2009 hanno lo scopo di assicurare la tutela della pubblica sicurezza promuovendo una corretta

tenuta dei cani e fornendo gli strumenti per gestire il problema dei cani pericolosi. Tra questi vi sono le misure di polizia come il sequestro e la confisca di cani appartenenti a razze soggette a restrizioni tenuti illegalmente in assenza di autorizzazione cantonale, oppure di cani pericolosi, ovvero di cani che, non provocati, hanno leso o minacciano di ledere l'integrità fisica di una persona o altri animali attraverso indizi di un comportamento oltremodo aggressivo. All'articolo 19 della legge viene definita la possibilità, per l'attuazione di queste misure, di collaborazione delle SPA riconosciute dallo Stato.

L'assetto normativo ticinese si rivela adeguato ad affrontare il contesto sociale moderno, favorendo la formazione dei detentori, disincentivando la tenuta di animali con esigenze complesse da parte di categorie a rischio, e conferendo all'autorità la possibilità di intervenire in caso di pericolo. Sempre più le importazioni dall'estero di animali, e il diffondersi di associazioni amatoriali volte al recupero di cani, comportano un aumento delle tenute di animali a rischio per la salute dell'essere umano e dell'animale stesso. È necessario quindi consolidare la possibilità di intervento ed ottimizzare le procedure di attuazione della normativa vigente.

Normativa sulla caccia

La *Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici* del 20 giugno 1986 e la relativa ordinanza definiscono l'obbligo di autorizzazione cantonale, per la tenuta in cattività, la cura e la messa in libertà di animali selvatici autoctoni nonché il recupero di animali feriti (artt. 3 e 6 Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici), anche in ottemperanza alla normativa sulla protezione degli animali. Su incarico dell'UCP, le SPA possono intervenire per il recupero di animali selvatici in difficoltà. La tenuta di animali selvatici autoctoni è vincolata all'autorizzazione da parte dell'UVC e al preavviso favorevole dell'UCP (art. 12 Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici), rilasciata in presenza di strutture conformi e di personale adeguatamente formato.

I rinvenimenti di animali periti (come ad esempio lungo strade e autostrade) devono essere segnalati ai guardacaccia o alla Polizia cantonale (art. 30 e 31 Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici).

III. PROPOSTE

1. Riforma della collaborazione tra Cantone e SPA

Ente unico

Il Gruppo di lavoro ha formulato alcune proposte per la riorganizzazione del settore. Tra queste, la soluzione condivisa all'unanimità vede l'assegnazione della responsabilità di gestione delle esigenze cantonali e comunali ad un unico ente principale. Nel dettaglio, si tratta di garantire la prontezza d'intervento in caso di animali vaganti (domestici o selvatici), il ricollocamento di animali a seguito di interventi delle autorità, il soccorso di animali in difficoltà, il servizio di picchetto su 24 ore nonché il servizio di gestione di animali in ambito urbano ad esempio colonie feline o piccionaie. Lo stesso ente potrà collaborare con altre SPA riconosciute dallo Stato, delegando parte delle mansioni affidate. In questo modo si risolverebbe l'attuale frammentazione: un ente unico potrebbe garantire, con lo stesso investimento complessivo, un servizio professionale e uniforme a livello cantonale. Questo

ente costituirebbe un unico riferimento per tutti gli enti cantonali e per i Comuni che decideranno di farvi capo, assicurando competenza e logistica degli interventi nonché garantendo la qualità del servizio indipendentemente dai collaboratori volontari, che attualmente costituiscono gran parte della forza lavoro nelle SPA. Lo svolgimento di compiti ufficiali richiede la garanzia di continuità del servizio che non può essere fatta ricadere sul volontariato che ad oggi costituisce una risorsa inestimabile.

L'accorpamento dei servizi di intervento e soccorso in un unico ente presenta chiaramente un vantaggio per i servizi cantonali che sarebbero facilitati nei rapporti di collaborazione, dall'organizzazione degli interventi, alla gestione finanziaria. Questa soluzione è preferibile a quella attuale anche in termini di tempestività, d'efficacia d'intervento e di sostenibilità, con una possibilità di pianificazione che porti ad una maggiore garanzia di continuità del servizio, nell'ottica di un miglioramento continuo e di implementazione sia qualitativa che quantitativa, grazie ad un finanziamento definito sulla base di un chiaro contratto di prestazione. La collaborazione da parte di questo ente con le SPA, ad esempio per il collocamento temporaneo degli animali e in caso di interventi minori, modulando quindi il servizio sulla base delle richieste, manterrebbe la distribuzione capillare del servizio e garantirebbe anche la complementarità con le SPA che continuano a rappresentare un valore aggiunto sul territorio e a fornire un servizio competente ai privati.

Questo tipo di soluzione potrà risolvere anche l'attuale disomogeneità nelle possibilità delle diverse SPA di rispondere alle esigenze derivanti dall'applicazione delle normative federali, dovuta al diverso grado di disponibilità di collaboratori e di strutture.

Si tratta quindi di un progetto, la cui implementazione può apparire complessa e impegnativa, ma che risolverebbe gran parte delle attuali difficoltà e i limiti di intervento che possono arrivare ad influenzare, in un contesto in continua evoluzione, l'applicazione della normativa in ambito veterinario. Al fine di individuare le possibilità concrete di attuazione di questo assetto organizzativo, il Gruppo di lavoro ha proposto la costituzione di un Gruppo di accompagnamento per gli aspetti tecnico-organizzativi e ha individuato le necessarie modifiche nell'attuale normativa in ambito veterinario.

Requisiti SPA

Fin dagli anni 60, le SPA presenti sul territorio hanno collaborato con le autorità nell'adempimento dei loro compiti ufficiali, mettendo a disposizione le risorse disponibili in termini di strutture e personale volontario e secondo le loro capacità gestionali.

Negli ultimi anni, la legislazione federale ha introdotto nuovi requisiti di formazione e autorizzazione che coinvolgono anche le SPA. Di conseguenza poiché queste ultime forniscono supporto tecnico e logistico è indispensabile che acquisiscano le competenze e risorse necessarie per conformarsi alle nuove normative.

I requisiti a cui devono rispondere le SPA riconosciute devono quindi essere rivisti e implementati in termini di qualità, professionalità, disponibilità e continuità del servizio.

L'ente unico consente di riversare queste incombenze su un solo referente, che si occuperebbe di delegare e coordinare, ove possibile, anche i servizi offerti dalle singole SPA e fungendo anche da supporto ai Comuni.

Risorse UVC

Il sostegno offerto dall'ente unico agli enti locali costituirà un aumento degli interventi con una necessità di maggiore coordinamento e di controllo a carico dell'UVC quale primo responsabile della gestione di casi di non conformità in ambito di protezione degli animali, sanità animale e legge sui cani. Per far fronte a queste esigenze e gestire i lavori di progettazione e implementazione del nuovo progetto "Ente unico", che comporteranno un aumento del carico di lavoro per l'UVC, si prevede l'assunzione di due nuovi collaboratori a supporto.

2. Costituzione del fondo di intervento "Soccorso Animali"

Dal punto di vista finanziario, la proposta prevede concretamente la costituzione di un fondo di intervento "Soccorso Animali", destinato a sostenere le attività di prevenzione e fornire le competenze (detentori e personale impiegato) nonché le risorse quali strutture e attrezzature. Nel dettaglio, si prevede di promuovere campagne di prevenzione, offrire supporto alle procedure di ricollocamento gestite dagli enti di soccorso animali riconosciuti dallo Stato, garantire il collocamento degli animali vaganti, contribuire a corsi di formazione per migliorare le competenze dei detentori di cani, supportare la realizzazione di progetti comunali e intercomunali per l'allestimento di aree di svago per gli animali, finanziare l'acquisto di attrezzature e strutture per gli enti di soccorso animali riconosciuti dallo Stato, e sostenere alla formazione e l'aggiornamento continuo dei loro collaboratori.

Si propone di finanziare il fondo con una quota della tassa cani, attraverso una parte delle multe incassate per le contravvenzioni alla Legge federale sulla protezione degli animali (LPA), alla Legge sulle epizootie (LFE) e alla Legge sui cani (LCani), nonché da eventuali devoluzioni da privati, da altri enti o da parte del Cantone.

La scelta di destinare una quota della tassa cani al fondo si giustifica in considerazione del fatto che, attualmente, la maggior parte degli interventi, sia dal punto di vista quantitativo che di complessità, coinvolge dei cani.

3. Modifica della ripartizione e/o dell'importo della tassa sui cani

Al fine di assicurare il finanziamento della presa a carico degli animali in generale e dei cani in particolare, si rende necessario modificare il possibile importo della tassa sui cani nonché la relativa ripartizione tra il Cantone e i Comuni.

Attualmente i Comuni stabiliscono tramite Ordinanza comunale l'importo della tassa annuale (Legge sui cani, art. 4). La normativa cantonale prevede infatti una forchetta compresa tra 50 e 100 franchi. Dalla tassa definita dal Comune, 25 franchi vengono riversati al Cantone.

La media cantonale della tassa è di fr. 71.50 per cane. Tra i Comuni più popolosi, Lugano, (con una popolazione canina di 4'981 esemplari, pari al 15% del Cantone), Locarno (1'085 cani, 3%) e Mendrisio (1'484 cani, 5%) applicano una tassa di 75 franchi, mentre Bellinzona (3'955 cani, 11%) di 70 franchi. Nel complesso, 46 Comuni applicano una tassa di 75 franchi, 27 di 50 franchi, 13 di 100 franchi mentre gli altri prelevano importi intermedi.

Proposta del Gruppo di lavoro

La modifica prevede di aumentare la soglia minima a 75 franchi, lasciando il massimo a 100 franchi, con un riversamento di 40 franchi al Cantone e di 35 franchi a favore del fondo "Soccorso Animali".

Variante

La modifica prevede di aumentare il minimo a 100 e il massimo a 150 franchi, con un riversamento di 40 franchi al Cantone e di 35 franchi a favore del fondo "Soccorso Animali". Questa proposta permette di garantire ai Comuni le risorse attualmente incassate, così come di preservare l'autonomia comunale nella fissazione della tassa, in funzione delle particolarità locali.

IV. ALTRE PROPOSTE

1. Corso di base per la detenzione di cani

Nella seduta del 15 marzo 2021 il Gran Consiglio ha accolto il rapporto della Commissione Costituzione e leggi sulla mozione del 12 dicembre 2016 presentata da Nicola Pini, Giovanna Viscardi e cofirmatari "Migliori amici sempre: formazione obbligatoria e gratuita per detentori di cani", nonché l'iniziativa parlamentare dell'8 maggio 2018 presentata nella forma generica da Fabio Badasci e cofirmatari "Legge sui cani: adattiamo la legge al diritto federale superiore".

Seguendo le indicazioni della Commissione Costituzione e leggi il Gran Consiglio ha invitato il Consiglio di Stato a "introdurre nella legislazione cantonale l'obbligo di seguire una formazione teorica per i proprietari di un primo cane attraverso un apposito corso proposto dalle cinofile o da istruttori cinofili riconosciuti entro sei mesi dalla sua acquisizione, così come per i già proprietari di cani se al momento dell'acquisto di un nuovo cane non ne possiedono uno da oltre dieci anni". Il Gran Consiglio ha inoltre condiviso l'invito al Governo ad "approfondire forme di finanziamento che permettano la gratuità della formazione teorica, attingendo dalla quota di ricavi che il Cantone percepisce dai Comuni in materia di tassa sui cani".

Per concretizzare la volontà espressa dal Gran Consiglio relativamente all'introduzione di un corso teorico di base per i detentori di un primo cane, è necessario modificare la Legge sui cani del 19 febbraio 2008 come illustrato nel presente messaggio. Il modello di finanziamento proposto, grazie alla revisione della ripartizione delle quote della tassa cani, rispecchia quanto auspicato nel rapporto della Commissione Costituzione e leggi del 2 marzo 2021.

2. Procedura di multa disciplinare semplificata

Tra le competenze comunali, il perseguimento delle infrazioni alla Legge sui cani comporta un grande dispendio di risorse. Da questo spunto si è approfondito il tema della procedura di multa disciplinare, già in essere in ambito della Legge sulla caccia, che permetterebbe di alleggerire le procedure contravvenzionali relative alla Legge sui cani.

Progetto di Messaggio del 21 agosto 2024

La procedura semplificata agevolerebbe notevolmente i Comuni nel loro compito del perseguimento penale. Allestendo un elenco con le fattispecie penali e i relativi importi, si vorrebbe dare infatti la possibilità - ad esempio alla Polizia comunale - di agire direttamente in loco una volta accertata la contravvenzione, e verrebbe creata un'uniformità a livello comunale e cantonale, semplificando la procedura e riducendone sensibilmente i costi.

La procedura di multa disciplinare si presta in particolare alle contravvenzioni di lieve entità, accertate nel luogo in cui sono state commesse e che possono essere sanzionate attraverso una procedura semplificata e rapida poiché non necessitano di ulteriori approfondimenti.

Il Consiglio di Stato disciplinerà le singole fattispecie penali e le rispettive multe in un nuovo Allegato al Regolamento sui cani. È ad esempio ipotizzabile sanzionare con questa procedura, e con multe tra 100 e 200 franchi, l'inadempimento degli obblighi di registrazione e notificazione dei cani, la mancata attuazione delle precauzioni necessarie per impedire la fuga dei cani, il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio o ancora la mancata raccolta degli escrementi.

3. Qualità di accusatore privato dell'Ufficio del veterinario cantonale

L'iniziativa parlamentare del 18 giugno 2018 presentata nella forma generica da Sabrina Aldi e cofirmatarie "Aumentare l'efficacia del perseguimento penale nei confronti di chi commette reati contro gli animali" chiedeva un aggiornamento normativo affinché fosse garantita una maggiore tutela degli animali, soprattutto nei procedimenti penali avviati per reati commessi in violazione della legislazione sulla protezione degli animali, per rendere tali procedimenti maggiormente efficaci, così da ottenere un effetto deterrente oltre che punitivo.

Nella sua presa di posizione del 16 gennaio 2019 il Consiglio di Stato aveva osservato innanzitutto che il conferimento di diritti di parte ad associazioni che si occupano della protezione di animali è contrario al diritto federale superiore e meglio al Codice di diritto processuale penale svizzero [CPP]. L'art. 104 cpv. 2 CPP prevede tuttavia che la Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici. In tal senso, rifacendosi all'esempio del Canton Zurigo, il Consiglio di Stato aveva proposto di conferire al Veterinario cantonale la facoltà di costituirsi accusatore privato nell'ambito del perseguimento dei delitti della LPAn.

Il Governo aveva altresì osservato che la LPAn suddivide le infrazioni penali in delitti e contravvenzioni. In Ticino i delitti sono perseguiti dal Ministero pubblico, mentre le contravvenzioni dall'UVC. Nei procedimenti contravvenzionali il Veterinario cantonale emette un decreto d'accusa (ovvero una proposta di condanna) contro cui è data opposizione alla Pretura penale. Dinanzi al Pretore penale, in materia di contravvenzioni, il Veterinario cantonale ha già diritti di parte. Con la facoltà di costituirsi accusatore privato, la competenza di intervenire del Veterinario cantonale sarebbe estesa anche ai delitti, in modo da rendere il perseguimento penale più efficace.

Con rapporto del 4 ottobre 2021 la Commissione Giustizia e diritti ha proposto di adottare la soluzione indicata dal Consiglio di Stato, con la piena partecipazione del Veterinario cantonale alla procedura quale accusatore privato, ed ha invitato il Governo ad adottare le

necessarie modifiche legislative. Le conclusioni del rapporto commissionale sono state accolte dal Gran Consiglio nella seduta del 18 ottobre 2021.

Si coglie quindi ora l'occasione per recepire le indicazioni parlamentari tramite le necessarie modifiche legislative.

V. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

1. Nuova Legge cantonale sulla protezione degli animali

Considerata l'ampiezza delle modifiche da apportare alla Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987 (RL 482.100) si propone di procedere ad una revisione totale della stessa.

Innanzitutto si modifica il titolo dell'atto normativo in *Legge cantonale sulla protezione degli animali* inserendo nel contempo l'abbreviazione ufficiale LCPAn. È bene comunque rilevare che la legge cantonale può disciplinare unicamente aspetti sulle competenze e l'organizzazione. Nel merito, la protezione degli animali è in effetti disciplinata esaustivamente dalla relativa legge federale.

Autorità competenti (art. 1 – 4 LCPAn)

Le competenze rimangono invariate rispetto alla legge previgente. Le modifiche apportate sono solo di natura redazionale.

Delega di compiti a terzi (art. 5 LCPAn)

Si rende necessaria l'introduzione di una base legale per delegare a terzi (in questo caso all'ente unico) l'esecuzione di alcuni compiti della legge. Si propone di inserire nella legge il principio generale, mentre le modalità di esecuzione (per es. contratto di prestazione) ed ulteriori dettagli andranno disciplinati nel relativo regolamento.

Collaborazione con terzi (art. 6 LCPAn)

Si rende necessaria l'introduzione di una base legale che sancisca la collaborazione con l'ente unico. Finora le autorità incaricate dell'applicazione della legge potevano avvalersi della collaborazione delle associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Dipartimento alle condizioni stabilite dal regolamento. Con la revisione totale, le autorità incaricate potranno avvalersi della collaborazione di uno o più enti per il soccorso agli animali. Questa nozione comprenderà come sinora le SPA riconosciute dallo Stato, così come l'ente unico di soccorso da costituire.

Diritto di accesso (art. 7 LCPAn)

L'attuale art. 7 cpv. 1 con la marginale *interventi* fa ancora riferimento alla vecchia Legge federale sulla protezione degli animali del 9 marzo 1978, nonché al vecchio Codice di procedura penale ticinese. L'articolo in questione deve pertanto essere riformulato.

Il diritto di accesso delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, già previsto nella previgente Legge federale sulla protezione degli animali, è rimasto invariato con la LPAn¹.

¹ Messaggio n. 02.092 concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali del 9 dicembre 2002 p. 609, in FF 2003 580 segg.

Secondo l'art. 39 LPAn le autorità veterinarie sono infatti autorizzate ad accedere ad immobili o locali in cui è possibile che siano tenuti animali. In base ad una ponderazione degli interessi, il legislatore ha dunque adottato una base legale che consente di limitare i diritti costituzionali di privati cittadini, segnatamente consentendo l'accesso a spazi privati per assicurare i controlli e l'applicazione della legislazione sulla protezione degli animali, senza bisogno di un'autorizzazione giudiziaria². L'art. 39 LPAn non fornisce per contro una base legale per l'uso di mezzi coercitivi da parte delle autorità amministrative per far valere il loro diritto di accesso. È tuttavia permesso o richiesto che le autorità ricorrano al supporto della polizia³.

Con il cpv. 2 della legge cantonale si estende il diritto di accesso a terzi che collaborano nell'applicazione della legge sulla protezione degli animali.

Obbligo di collaborazione (art. 8 LCPAn)

Per garantire la collaborazione tra le autorità incaricate e terzi, vale a dire i detentori di animali e coloro che accudiscono un animale, viene espressamente indicato nella legge l'obbligo di collaborare con le autorità, rispettivamente l'obbligo di fornire le necessarie informazioni. Si tratta di un dovere accresciuto di collaborazione rispetto all'obbligo di cooperazione previsto nella Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).

Fondo di intervento "Soccorso Animali" (art. 9 LCPAn)

Si rende necessaria l'introduzione di una base legale che permetta di costituire il fondo di intervento "Soccorso Animali", stabilendo pure gli elementi del suo finanziamento. Nel relativo regolamento, sarà necessario definire le modalità e la gestione del fondo. La lista degli scopi del fondo non è esaustiva, per cui non è escluso che il fondo stesso, dopo un'attenta valutazione, possa essere utilizzato anche a favore di altri scopi legati alla gestione di animali.

Emolumenti (art. 10 LCPAn)

I margini generali per gli emolumenti ricossi dall'UVC vengono aumentati a fr. 100 – fr. 2'000, adattando la legge a quanto già indicato nel Decreto esecutivo concernente le tariffe applicate dall'Ufficio del veterinario cantonale del 5 aprile 2011.

Disposizioni penali (art. 11 LCPAn)

L'articolo attualmente in vigore fa ancora riferimento alla previgente legge federale. Si propone una chiara distinzione delle competenze per il perseguimento penale, attribuendo la competenza per il reato di maltrattamento (art. 26 LPAn) al Ministero pubblico, mentre le restanti contravvenzioni verranno evase dal Dipartimento competente.

Il capoverso 3 stabilisce una delle modalità di finanziamento del fondo di intervento "Soccorso Animali".

Qualità di parte nei procedimenti penali per infrazione alla LPAn (art. 12 LCPAn)

² GAAC 70.46 n. 3.4.2.1; Goetschel/Ferrari, GAL Tierleitfaden 1.1. für Schweizer Vollzugsbehörden, 2018, pag. 30.

³ Zutrittsrecht der Kontrollorgane im Bereich der Tierschutz- und Tierseuchengesetzgebung, Gutachten des Bundesamtes für Veterinärwesen, Oktober 2009 pag. 13.

Progetto di Messaggio del 21 agosto 2024

Secondo l'art. 104 cpv. 2 CPP la Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici. Con il nuovo art. 12 si vuole conferire pieni diritti di parte, quale accusatore privato, all'UVC nei procedimenti penali per le infrazioni di cui all'art. 26 LPAn.

Come indicato nel rapporto della Commissione Giustizia e diritti del 4 ottobre 2021 il Veterinario cantonale avrà pertanto la possibilità di costituirsi accusatore privato nelle procedure penali riguardanti il maltrattamento di animali.

Obbligo di segnalazione da parte dell'autorità di perseguimento penale e delle autorità giudiziarie (art. 13 LCPAn)

Al fine di garantire il suo ruolo come accusatore privato nell'ambito delle procedure penali in materia di infrazioni alla LPAn, si rende necessario che il Ministero pubblico notifichi senza indugio l'esistenza di un procedimento penale.

È altresì imprescindibile che l'UVC sia debitamente informato riguardo alle sentenze emesse, come per es. i decreti d'accusa oppure i decreti di abbandono, al fine di poter valutare eventuali opposizioni, reclami o appelli.

2. Legge sui cani del 19 febbraio 2008 (RL 482.300)

Si introduce l'abbreviazione ufficiale LCani, attualmente già in uso.

Delega di compiti a terzi (art. 1a LCani)

Si rende necessaria l'introduzione di una base legale per delegare a terzi (in questo caso l'ente unico) l'esecuzione di alcuni compiti previsti nella legge. Si propone di inserire nella legge il principio generale, mentre le modalità di esecuzione saranno precisate nel relativo regolamento (per esempio contratto di prestazione).

Tassa sui cani (art. 4 e 4a LCani)

Come precedentemente illustrato, al fine di assicurare il finanziamento della presa a carico degli animali in generale e dei cani in particolare, si rende necessario modificare la forchetta del possibile importo della tassa sui cani e la relativa ripartizione tra il Cantone e i Comuni, nonché introdurre nuovi articoli che stabiliscono le modalità di finanziamento del fondo "Soccorso Animali".

Obblighi del detentore (art. 7 LCani)

In conformità alla Legge federale sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 (LPAn) si utilizza il termine di "detentore", sebbene la LPAn stessa invero non preveda alcuna definizione ufficiale di questa nozione, ma si limiti unicamente a distinguere tra il detentore e la persona che accudisce animali. Secondo la giurisprudenza, il detentore di un animale è colui che esercita il potere effettivo di disporre dell'animale nel proprio interesse e non solo temporaneamente. Egli deve avere una relazione effettiva con l'animale che gli dia la possibilità di decidere sull'accudimento, la cura, l'impiego e la vigilanza, anche se ha temporaneamente affidato la sorveglianza dell'animale a un

ausiliario. L'interesse economico permanente o l'utilità anche solo di natura ideale sono decisivi per distinguere il proprietario dell'animale dalla persona ausiliaria⁴.

Il nuovo art. 7 cpv. 5 LCani prevede l'obbligo della conduzione singola per i cani delle razze soggette a restrizioni e i loro incroci, attualmente già in vigore e sancito dall'art. 8 del Regolamento sui cani. Vista l'importanza della disposizione e l'analogia con gli altri obblighi del detentore, si rende opportuno e corretto spostare questa norma nella legge. Il Regolamento elencherà invece le eccezioni a questo obbligo.

Corso di base per la detenzione di cani (art. 11a LCani)

L'introduzione di un corso di base obbligatorio per la detenzione di cani di tutte le razze per i futuri detentori implica l'inserimento di una nuova base legale nella LCani. Come già esposto, il corso di base sarà obbligatorio per i futuri detentori di cani o persone che non detengono cani da più di 10 anni e dovrà essere concluso, nella prima fattispecie, prima dell'entrata in possesso del cane.

Come suggerito nella mozione del 12 dicembre 2016 presentata da Nicola Pini, Giovanna Viscardi e cofirmatari, si ritiene opportuno collaborare con il Centro professionale sociosanitario di Locarno (CPS), già attivo nell'offerta formativa per assistenti di studio veterinario, guardiani di animali e allevatori o gestori di pensioni per animali da compagnia. In aggiunta a questi, nel 2019 è stata inaugurata la formazione con diploma cantonale di istruttore cinofilo cantonale, il cui profilo prevede requisiti compatibili con la tenuta dei corsi teorici obbligatori per i futuri detentori di cani.

Gli aspetti di dettaglio relativi al corso obbligatorio verranno precisati in sede di regolamento. Ad ogni modo, lo scopo del corso, che si prevede di una durata complessiva di 6 ore e da tenersi nelle varie regioni, è la sensibilizzazione delle persone che intendono detenere un cane in merito alle norme sulla protezione degli animali, la salute e la sicurezza pubblica. Il corso fornirà quindi conoscenze teoriche negli ambiti dell'educazione civica, dell'etologia del cane, degli aspetti igienico sanitari, della prevenzione di incidenti e delle normative federali e cantonali vigenti in materia di protezione di animali, epizoozie (importazioni illegali), nonché della Legge sui cani.

Il corso sarà rivolto alle persone di almeno 16 anni, in quanto la Legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE) prevede che si possano registrare alla banca dati sui cani con il ruolo di "detentore" solo le persone di età superiore ai 16 anni. Nel caso di persone più giovani, viene registrato il rappresentante legale (art. 16 OFE). Pertanto in caso di una futura detenzione di un cane da parte di un minore sotto i 16 anni, l'obbligo di frequentare il corso incomberà al rappresentante legale. Al compimento dei 16 anni, l'interessato frequentando il corso base potrà divenire formalmente il detentore del cane.

Il controllo del rispetto dell'obbligo di frequentazione del corso teorico potrà facilmente essere effettuato dal Comune di domicilio del detentore. Già ora, infatti, per la registrazione alla banca dati sui cani (AMICUS) è necessario presentare una domanda presso il Comune di domicilio. Con l'entrata in vigore dell'obbligo, al momento della richiesta, il detentore dovrà anche fornire la prova di aver frequentato il corso di base, esibendo l'attestato di

⁴ DTF 115 II 237 consid. 2c; 110 II 136 consid. 1; 104 II 23 consid. 2a; STF 6B_963/2018 del 23 agosto 2018 consid. 2.3.1.

Progetto di Messaggio del 21 agosto 2024

frequenza. L'assoggettamento di una persona all'obbligo di frequentazione del corso è verificabile attraverso la banca dati sui cani (AMICUS), che è da considerarsi l'unico registro per appurare l'effettiva detenzione di altri cani in precedenza.

Questa procedura risulta coerente e complementare a quella per i detentori di cani di razze soggette a restrizioni e loro incroci, in quanto la domanda di autorizzazione deve essere corredata dall'estratto del casellario giudiziale e dall'attestato di frequenza del corso di base per la detenzione di cani.

Corso d'istruzione e test attitudinali per l'ottenimento dell'attestato di capacità (art. 12 e 13 LCani)

La modifica di questi articoli non comporta alcun cambiamento rispetto allo svolgimento attuale del corso d'istruzione e dei test attitudinali per la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni e i loro incroci. Lo scopo della modifica è correggere alcuni errori redazionali e rendere la lettura nonché la comprensione di questi due articoli più semplice.

Le misure previste in caso di mancato superamento dei test attitudinali o in caso di mancato ottenimento dell'attestato di capacità vengono inoltre innalzate a rango di legge. Ricordiamo che le misure di cui all'art. 13 capoverso 1^{ter} possono essere cumulate al fine di garantire una tenuta in sicurezza dell'animale. Si precisa infine che i corsi d'istruzione possono essere offerti solo da istruttori cinofili autorizzati dall'Ufficio del veterinario cantonale con le modalità che verranno esposte in direttive dipartimentali.

Perizie (art. 17 cpv. 2bis LCani)

Il nuovo art. 17 cpv. 2bis LCani prevede la possibilità per l'Ufficio del veterinario cantonale di esigere il versamento di un deposito cauzionale proporzionale alle spese previste per la perizia. Questa modifica si rende necessaria per ovviare alle difficoltà di incasso da parte dei periti, già verificatesi con una certa frequenza in passato.

Misure di polizia e diritto di accesso (art. 18 LCani)

Si propone l'introduzione del diritto di accesso come lo prevede già adesso l'art. 39 LPAn per effettuare i controlli e gli interventi con lo scopo di garantire una tenuta conforme in ottica della sicurezza pubblica. Si rinvia a quanto espresso in relazione all'art. 7 LCPAn.

Collaborazione con terzi (art. 19 LCani)

Si rende necessaria l'introduzione di una base legale che permetta la collaborazione con l'ente unico.

Oltre a ciò si propone di estendere la facoltà di collaborazione a tutti i veterinari in possesso del libero esercizio attivi nel Canton Ticino. Attualmente questo diritto è limitato ai veterinari ufficiali. In Ticino ci sono pochi professionisti in possesso di questa formazione, per lo più già collaboratori dell'Ufficio del veterinario cantonale. Questa modifica si impone per rendere più efficace la possibilità di collaborazione con terzi.

Disposizioni penali e multe disciplinari (art. 21 e 21a LCani)

Il 18 marzo 2016, l'Assemblea federale ha adottato la revisione totale della Legge sulle multe disciplinari (LMD), con l'obiettivo di ampliare il campo di applicazione della procedura semplificata di multa disciplinare, per poter sanzionare – in maniera semplice, rapida e uniforme, grazie all'accertamento e alla sanzione in loco – anche violazioni ad altre leggi

che prevedono contravvenzioni di lieve entità, oltre a quelle sulla circolazione stradale e sugli stupefacenti⁵.

La procedura di multa disciplinare prevede che l'interessato, fermato al momento della commissione della contravvenzione, possa pagare la multa immediatamente o entro il termine di 30 giorni (termine di riflessione; art. 6 cpv. 1 LMD). In caso di immediato pagamento della multa non si procede all'identificazione e viene rilasciata una ricevuta senza che venga menzionato il suo nome (art. 6 cpv. 2 LMD). Se invece la multa non viene pagata subito oppure in caso di opposizione alla procedura di multa disciplinare, occorre fornire i dati personali. In tal caso viene rilasciato un modulo riguardante il termine di riflessione di 30 giorni, unitamente a una cedola di versamento (art. 6 cpv. 3 LMD). Il rappresentante dell'organo competente conserva una copia del modulo. Se la multa viene pagata entro il termine prescritto, la copia di detto modulo viene distrutta (art. 6 cpv. 3 LMD). In caso contrario, viene applicata la procedura penale ordinaria (art. 6 cpv. 4 LMD) che, per le contravvenzioni perseguite dai Comuni, è la procedura prevista dagli artt. 145-150 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC). La procedura della multa disciplinare, semplice e senza formalità, è considerata cresciuta in giudicato con il pagamento della multa (art. 11 LMD). Inoltre non vengono rimosse spese (art. 12 LMD). Per quanto concerne l'ammontare della multa, l'importo massimo è pari a 300 franchi (art. 1 cpv. 4 LMD).

Come meglio precisato in seguito, i Cantoni possono applicare la procedura della multa disciplinare a contravvenzioni cantonali o comunali, come nel caso delle infrazioni alla Legge sui cani. Il Consiglio di Stato determinerà le contravvenzioni sottoposte alla procedura della multa disciplinare e gli importi delle relative multe, che verranno elencate in un allegato del Regolamento sui cani (cfr. esempi nella parte generale, al cap. IV.2).

Per quanto riguarda la riscossione delle multe disciplinari, il Comune dovrà stabilire la competenza tramite Ordinanza comunale. Le persone indicate potranno riscuotere le multe soltanto nell'ambito della loro funzione ufficiale. Per tale ragione, l'art. 2 cpv. 3 LMD indica che il rappresentante dell'organo competente deve legittimarsi come tale dinanzi all'imputato.

La procedura è regolata dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari (art. 21a cpv. 3), segnatamente dagli artt. 6 e seguenti LMD, cui si fa integralmente rinvio.

3. Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizootie del 3 giugno 1969 (legge sulle epizootie)

Il titolo attuale *Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizootie (legge sulle epizootie)* viene sostituito con *Legge cantonale sulle epizootie (LCEp)*.

A titolo preliminare rileviamo che con il presente messaggio si rinuncia a procedere a una revisione globale della legge in quanto il tema non è strettamente legato al soccorso agli animali, anche se una modifica generale sarebbe comunque oltremodo indicata visto che la legge risale al 1969 ed è stata aggiornata solo puntualmente. Si provvederà in tal senso in un secondo momento.

⁵ Messaggio concernente la Legge sulle multe disciplinari del 17 dicembre 2014, FF 2015 869

Progetto di Messaggio del 21 agosto 2024

Scopo (art. 1)

Si modifica lo scopo della legge in quanto la norma attualmente in vigore fa riferimento all'ordinanza federale previgente.

Dipartimento e delega di compiti a terzi (art. 2 cpv. 2)

Si rende necessaria l'introduzione di una base legale per delegare a terzi (in questo caso l'ente unico) l'esecuzione di alcuni compiti della legge. Si propone di inserire nella legge il principio generale, mentre le modalità di esecuzione (per esempio tramite contratto di prestazione) verranno precisate nel relativo regolamento.

Collaborazione con terzi (art. 4)

Si rende necessaria l'introduzione di una base legale che consenta la collaborazione con l'ente unico. Questa nozione comprenderà come sinora le Società per la protezione degli animali riconosciute dallo Stato, così come l'ente unico da costituire. Inoltre viene abrogata la lettera c che prevede la collaborazione con gli ispettori del bestiame in quanto questa figura professionale non esiste più.

Diritto di accesso (art. 4a)

Si propone l'introduzione del diritto di accesso come lo prevede già adesso l'art. 8 LFE che permette di effettuare i controlli necessari per l'esecuzione della legge con lo scopo di garantire una tenuta conforme alla lotta contro le epizoozie. Si rinvia a quanto espresso all'art. 7 LCPAn, in quanto la norma nella LPAn corrisponde esattamente all'art. 8 LFE.

Disposizioni penali (art. 24)

Il cpv. 1 e 2 riguardano solo modifiche redazionali, mentre il cpv. 5 introduce la base legale che permette di devolvere le multe incassate al fondo di intervento "Soccorso Animali".

VI. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA

L'aumento della tassa cani permetterà di costituire il fondo "Soccorso Animali", di finanziare l'ente unico e di rafforzare il coordinamento.

La tassa sui cani è fissata dal Comune secondo una forchetta stabilita nella Legge sui cani ed è ripartita tra Comune e Cantone. Il Cantone incassa ad oggi la quota di 25 franchi, mentre al Comune spetta la quota che varia da 25 a 75 franchi in base a quanto previsto nelle ordinanze comunali. La quota a favore del Cantone incassata nel 2023 ammonta a 827'645 franchi. L'incremento del prelievo cantonale da 25 a 40 franchi genererà un flusso finanziario aggiuntivo di circa 500'000 franchi. Questi fondi saranno interamente destinati al finanziamento dell'ente unico, con l'obiettivo di garantire un intervento più efficace e professionale nelle attività di soccorso agli animali, compresi il coordinamento e il servizio di picchetto. Inoltre, permetteranno di finanziare l'assunzione di due nuove figure presso l'UVC. I costi dell'ente unico che il Cantone dovrà finanziare sono soprattutto legati alla prontezza d'intervento per gli animali vaganti e al picchetto sulle 24 ore di personale specializzato per il soccorso agli animali.

La nuova ripartizione della tassa cani prevede inoltre di destinare una quota di 35 franchi al fondo "Soccorso Animali", originando un introito di circa 1'100'000 franchi annuali. La

costituzione del fondo di intervento “Soccorso Animali”, permetterà di sostenere le attività di prevenzione e fornire le competenze (detentori e personale impiegato) nonché le risorse quali strutture e attrezzature.

VII. RELAZIONE CON IL PROGRAMMA DI LEGISLATURA E IL PIANO FINANZIARIO

Queste proposte si inseriscono nei tre assi strategici del Programma di legislatura 2023-2027.

Nell’asse strategico n. 1 “Relazioni con la cittadinanza e le istituzioni”, è previsto un riorientamento delle politiche dell’AC verso la sostenibilità, oltre a promuovere una migliore collaborazione tra Cantone e Comuni, fornendo a questi ultimi nuovi strumenti e procedure per migliorare qualità, efficacia, efficienza e sostenibilità (obiettivo 7).

Nell’asse strategico n. 2 “Sviluppo e attrattiva del Cantone Ticino”, sono pianificate azioni volte a intervenire con lungimiranza per proteggere il territorio, non solo dai rischi legati ai cambiamenti climatici, ma anche in relazione all’evoluzione del rapporto tra società e animali.

Nell’asse strategico n. 3 “Qualità di vita”, si punta a rafforzare la promozione della salute, la prevenzione e la protezione dalle malattie, promuovendo al contempo una maggiore coesione sociale, inclusione e accessibilità.

Le modifiche proposte sono inoltre coerenti con quanto delineato nel documento strategico “Prospettiva 2040”, in particolare nel capitolo dedicato al benessere e alle relative leve d’azione. Viene infatti illustrato il concetto di One Health, che riconosce la stretta interconnessione tra salute e benessere degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente. Vivere in un ambiente adeguato permette di soddisfare i bisogni di sicurezza, appartenenza, stima e autorealizzazione, contribuendo in modo significativo alla qualità complessiva della vita.

VIII. CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI

La presente proposta non prevede modifiche delle competenze attribuite agli Enti locali dall’attuale normativa in ambito di interventi che riguardano animali (vedi cap. II.2).

La costituzione di un **ente unico** in grado di farsi carico degli aspetti organizzativi e logistici degli interventi che coinvolgono animali, in modo strutturato e maggiormente professionale, costituirebbe un sostegno evidente per i Comuni, nell’esecuzione delle proprie competenze. Attualmente, infatti, ogni Comune si organizza in modo indipendente, con il supporto, talvolta, di SPA riconosciute dallo Stato (per competenza territoriale o per contratto di prestazione), altre volte con il supporto di altri enti non professionali (associazioni amatoriali) o attivandosi direttamente. Spesso questo tipo di soluzioni non rispondono ai requisiti minimi per le attività professionali (es. obbligo di autorizzazione cantonale e di formazione del personale) e comporta un grande dispendio di risorse non essendo queste azioni coordinate ma impostate su soluzioni ad hoc ad ogni intervento, con conseguente aumento del rischio di *malpractice* e di errori, anche legati alle

Progetto di Messaggio del 21 agosto 2024

competenze del personale attualmente impiegato. La modalità di collaborazione dei singoli Comuni con l'ente unico (contratto di prestazione, contratto collettivo, ecc.) verrà approfondita una volta approvate le modifiche alle normative.

L'inserimento della **procedura disciplinare semplificata** per le infrazioni alla Legge sui cani (es. conduzione del cane senza guinzaglio e/o senza museruola) snellisce sensibilmente le procedure di multa, attualmente molto onerose per le autorità comunali. Si prevede in questo senso una maggiore capacità di intervento e una maggiore incisività da parte di queste ultime.

Proposta del Gruppo di lavoro

*La costituzione del **fondo di intervento "Soccorso Animali"**, in parte finanziato da una quota della tassa sui cani, comporta, a parità di importo della tassa, una riduzione delle risorse incassate nel complesso dai Comuni.*

Variante

*La costituzione del **fondo di intervento "Soccorso Animali"**, in parte finanziato da una quota della tassa sui cani, non comporta alcun aggravio ai Comuni, poiché la quota della tassa a loro destinata rimane a discrezione dei Comuni.*

Altre modifiche qui descritte, quali l'introduzione del **corso base** obbligatorio per nuovi detentori di cani, o la possibilità da parte dell'UVC di costituirsi **accusatore privato** con pieni diritti di parte nei procedimenti penali riguardanti la LPAn, non comportano conseguenze dirette per i Comuni.

IX. COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI

Queste proposte sono compatibili con le leggi federali e cantonali.

In particolare si rileva che l'applicazione della Legge sulle multe disciplinari non è limitata alle leggi federali previste dai suoi Allegati 1 e 2. Il relativo Messaggio precisa infatti esplicitamente che i Cantoni sono liberi di applicare la procedura di multa disciplinare a contravvenzioni cantonali o comunali. A tale proposito non è necessario che la legge preveda un'autorizzazione esplicita⁶.

X. CONSEGUENZE AMBIENTALI

Non sono previste conseguenze ambientali dirette.

XI. CONCLUSIONI

Le modifiche legislative proposte mirano a garantire che le risorse, l'organizzazione e le procedure necessarie per un intervento efficace nell'ambito del soccorso agli animali siano adeguate, sempre disponibili e ben coordinate. L'approvazione di queste modifiche non

⁶ Messaggio concernente la Legge sulle multe disciplinari del 17 dicembre 2014, FF 2015 884

Progetto di Messaggio del 21 agosto 2024

solo contribuirà a migliorare il benessere degli animali, ma rafforzerà anche la salute pubblica e la sicurezza della nostra comunità. Lo scopo è quello di rispondere tempestivamente ai bisogni in continua evoluzione garantendo la prontezza e al contempo le competenze necessarie a garantire la sicurezza pubblica.

Per le considerazioni che precedono, vi invitiamo a voler approvare i disegni di legge allegati.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

**Legge cantonale
sulla protezione degli animali
(LCPAn)
del**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 (LPAn) e le relative ordinanze,
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. del,

decreta:

Autorità competenti

a) Dipartimento

Art. 1

¹Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per la vigilanza sull'applicazione della legge federale sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 (LPAn).

²Sentito il preavviso della Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali, il Dipartimento decide sulle domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali.

b) Ufficio del veterinario cantonale

Art. 2

L'Ufficio del veterinario cantonale esercita le competenze che la LPAn attribuisce all'autorità cantonale, a meno che la presente legge o il relativo regolamento disponga diversamente.

c) Autorità comunali

Art. 3

¹Le autorità comunali collaborano con le autorità cantonali per l'esecuzione della LPAn. Esse vigilano sull'osservanza della legislazione in materia di protezione degli animali ed eseguono i provvedimenti ordinati dalle autorità cantonali competenti.

²Oltre a quanto previsto al capoverso 1, le autorità comunali provvedono alla cattura dei cani, gatti e di altri animali randagi o vaganti senza padrone.

d) Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali

Art. 4

¹È istituita una Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali (CCEA) quale organo consultivo dell'autorità competente in materia di esperimenti sugli animali.

²Il Consiglio di Stato nomina i membri della CCEA, ne stabilisce la competenza e il funzionamento.

Delega di compiti a terzi

Art. 5

¹Il Consiglio di Stato può delegare a enti pubblici o privati l'adempimento di compiti derivanti dalla LPAn.

²Ne definisce la modalità di finanziamento.

Collaborazione con terzi

Art. 6

¹Nell'esercizio delle competenze loro attribuite le autorità competenti possono avvalersi segnatamente della collaborazione:

- a) di uno o più enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato;
- b) degli agenti di Polizia cantonale o comunale;
- c) dei veterinari e dei controllori delle carni;
- d) dei funzionari dell'Ufficio della caccia e della pesca;
- e) di periti esterni.

Diritto di accesso

Art. 7

¹Le autorità incaricate hanno accesso ai locali, alle attrezzature, ai veicoli, agli oggetti e agli animali. In tale funzione i suoi funzionari hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.

²Il diritto di accesso si estende ai terzi che collaborano nell'esecuzione della LPAn.

Obbligo di collaborazione

Art. 8

I detentori degli animali, nonché le persone che accudiscono animali, hanno l'obbligo di fornire le necessarie informazioni e di collaborare con le autorità incaricate dell'esecuzione della LPAn.

Fondo di intervento "Soccorso Animali"

Art. 9

¹È costituito un fondo di intervento "Soccorso Animali" avente i seguenti scopi:

- a) sostenere campagne di prevenzione;
- b) fornire sostegno alle procedure di ricollocamento agli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato;
- c) garantire la possibilità di collocamento degli animali vaganti presso gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato;
- d) contribuire a corsi di formazione per affinare le competenze di detentori di cani;
- e) contribuire alla realizzazione di progetti comunali e intercomunali per l'allestimento di aree di svago o simili;
- f) contribuire all'acquisto delle attrezzature e strutture degli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato;
- g) contribuire alla formazione e alla formazione continua dei collaboratori degli enti per il soccorso agli animali.

²Il Fondo di intervento "Soccorso Animali" è alimentato mediante:

- a) il gettito della tassa sui cani secondo l'articolo 4a lettera b della legge sui cani del 19 febbraio 2008 (LCani);
- b) le multe incassate emanate in base alle contravvenzioni alla LPAn, alla legge sulle epizootie del 1° luglio 1966 (LFE) e alla LCani;

Progetto di Messaggio del 21 agosto 2024

- c) le eventuali devoluzioni da privati o altri enti;
- d) le eventuali devoluzioni del Cantone.

³Il Consiglio di Stato definisce la modalità e la gestione del Fondo di intervento “Soccorso Animali”.

Emolumenti

Art. 10

¹Le autorizzazioni, le decisioni e i controlli che hanno dato luogo a contestazioni, sono soggetti al pagamento di un emolumento variabile da 100 franchi a 2'000 franchi.

²Nel determinare l'ammontare degli emolumenti si terrà in particolare in considerazione le spese cagionate, la complessità e l'importanza del caso.

Disposizioni penali

Art. 11

¹I reati di cui all'articolo 26 LPAn sono perseguiti dall'autorità giudiziaria competente in virtù della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG).

²I reati di cui all'articolo 27 e 28 LPAn sono perseguiti dall'autorità cantonale competente.

³L'importo delle multe incassate secondo il capoverso 2 è devoluto al fondo di intervento “Soccorso Animali”.

Qualità di parte nei procedimenti penali per infrazione alla LPAn

Art. 12

Nei procedimenti penali per le infrazioni di cui all'articolo 26 LPAn, il Dipartimento competente ha pieno diritto di parte ai sensi dell'articolo 104 capoverso 2 del codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP).

Obbligo di segnalazione da parte dell'autorità di perseguimento penale e delle autorità giudiziarie

Art. 13

¹L'autorità di perseguimento penale notifica al Dipartimento competente, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale per infrazione alla LPAn.

²L'autorità di perseguimento penale e le autorità giudiziarie comunicano al Dipartimento competente le sentenze, i decreti di accusa e i decreti di abbandono in caso di procedimenti penali per infrazione alla LPAn.

Abrogazione

Art. 14

La legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987 è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 15

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

Disegno di

**Legge
sui cani**
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. ... del ...,

decreta:

I

La legge sui cani del 19 febbraio 2008 è modificata come segue:

Abbreviazione del titolo
LCani

Delega di compiti a terzi

Art. 1a

¹Il Consiglio di Stato può delegare a enti pubblici o privati l'adempimento di compiti derivanti dalla legge.

²Esso ne definisce la modalità di finanziamento.

Tassa sui cani

Art. 4 cpv. 1, 2 e 3

¹I detentori di cani, di età superiore ai 3 mesi, domiciliati nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale.

²La tassa è stabilita dal Comune di domicilio del detentore del cane tra un importo minimo di 75 franchi ed un importo massimo di 100 franchi.

³Il Comune è competente per il prelievo della tassa ed è tenuto a versare al Cantone 75 franchi della stessa.

Variante

²La tassa è stabilita dal Comune di domicilio del detentore del cane tra un importo minimo di franchi 100 ed un importo massimo di franchi 150.

Devoluzione

Art. 4a

Il gettito della tassa sui cani è così devoluto:

- a) 35 franchi al fondo di intervento "Soccorso Animali";
- b) 40 franchi allo Stato;
- c) la rimanenza al Comune.

Art. 7 cpv. 2, 3, 4, 5 e 6

²Il detentore deve adottare le precauzioni necessarie affinché il cane non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

³La fuga di un cane deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.

⁴Nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e, se richiesto dalle circostanze, muniti da museruola.

⁵Nella aree accessibili al pubblico, i cani di cui all'articolo 14 della presente legge, possono essere condotti soltanto individualmente.

⁶Il Consiglio di Stato disciplina le eccezioni per i cani di utilità.

Capitolo II

Formazione obbligatoria

Sezione 1

Formazione obbligatoria per la detenzione di cani in generale

Corso di base per la detenzione di cani

Art. 11a

¹Prima di acquistare o entrare in possesso di un cane, i futuri detentori di cani devono frequentare il corso di base per la detenzione di cani, salvo nel caso in cui possano dimostrare di avere già detenuto un cane negli ultimi 10 anni.

²Il corso di base per la detenzione di cani è gratuito per i partecipanti domiciliati nel Cantone Ticino.

Sezione 2

Formazione obbligatoria per la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni

Corso d'istruzione

Art. 12

¹I detentori di cani di cui all'articolo 14 della presente legge devono frequentare con il proprio cane un corso d'istruzione riconosciuto dal Cantone, tenuto da un istruttore cinofilo autorizzato, pena la possibilità di revoca dell'autorizzazione di detenzione.

²Il costo del corso d'istruzione è a carico del partecipante.

³Il Consiglio di Stato:

- a) fissa le condizioni per le quali il detentore è tenuto a partecipare al corso d'istruzione;
- b) stabilisce i requisiti concernenti i corsi d'istruzione e gli istruttori cinofili;
- c) può delegare il compito di organizzare i corsi d'istruzione e di rilasciare l'attestato di partecipazione a persone o enti riconosciuti del settore cinofilo;

Test attitudinali e attestato di capacità

Art. 13 cpv. 1, 1bis, 1ter e 2

¹I detentori di cani di cui all'articolo 14 della presente legge devono superare due test attitudinali per ottenere l'attestato di capacità, pena la possibilità di revoca dell'autorizzazione di detenzione.

^{1bis} A chi non supera un test attitudinale o lo supera con lacune possono essere imposte le misure di polizia secondo l'articolo 18 della presente legge.

^{1ter} A chi non ottiene l'attestato di capacità possono essere imposte:

- a) la perizia secondo l'articolo 17 della presente legge;
- b) le misure di polizia secondo l'articolo 18 della presente legge;
- c) l'obbligo di frequentare un nuovo corso d'istruzione;
- d) l'obbligo di sottoporsi a un nuovo test attitudinale entro sei mesi dal mancato conseguimento dell'attestato di capacità.

²I costi delle misure secondo il capoverso ^{1bis} e ^{1ter} sono a carico del detentore.

Art. 17 cpv. 1, 2 e 2bis

¹L'autorità competente può ordinare una perizia per valutare la pericolosità del cane e le attitudini del detentore al fine di adottare le relative misure.

²I costi della perizia sono a carico del detentore.

^{2bis} Lo Stato può esigere il versamento di un deposito cauzionale proporzionato alle spese previste.

Misure di polizia e diritto di accesso

Art. 18

¹L'autorità competente può stabilire nei confronti di detentori di cani pericolosi:

²L'autorità competente ha accesso ai locali, alle attrezzature, ai veicoli, agli oggetti e agli animali. In tale funzione i suoi funzionari hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.

³Il diritto di accesso si estende ai terzi che collaborano nell'esecuzione della legge.

⁴I costi delle misure adottate sono a carico del proprietario. Lo Stato può esigere il versamento di un deposito cauzionale proporzionato alle spese previste.

Collaborazione con terzi

Art. 19

¹Per la messa in atto delle misure di polizia l'autorità competente può avvalersi della collaborazione dei Comuni.

²L'autorità competente e i Comuni possono avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, dei veterinari e di uno o più enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato.

Disposizioni penali

Art. 21 cpv. 1, 2, 3 e 3bis

¹Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge e alle relative norme di applicazione è punito con una multa fino a 20'000 franchi.

²Le contravvenzioni agli articoli 2, 5, 7 cpv. 2-5, 10 cpv. 2, 11 e 11a della presente legge sono perseguite e giudicate dai Comuni.

³Le altre contravvenzioni sono perseguite e giudicate dall'autorità cantonale competente.

^{3bis} La metà dell'importo delle multe incassate secondo il capoverso 2 e l'intero importo delle multe incassate secondo il capoverso 3 è devoluto al fondo di intervento "Soccorso Animali".

Multe disciplinari

Art. 21a

¹Il Consiglio di Stato elenca le fattispecie contravvenzionali punite con multa disciplinare e ne stabilisce l'importo.

²Le multe disciplinari sono riscosse dall'autorità competente per il perseguimento penale.

³Per la procedura si applica la legislazione federale in materia di multe disciplinari.

Art. 22

abrogato

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

Disegno di

**Legge
cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie
(legge sulle epizoozie)**
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. ... del ...,

decreta:

I

La legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie del 3 giugno 1969 (legge sulle epizoozie) è modificata come segue:

**Titolo
Legge cantonale sulle epizoozie (LCEp)**

Ingresso

vista la legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE) e le relative ordinanze,
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 1548 dell'11 ottobre 1968,

Art. 1

La presente legge disciplina l'applicazione della legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE), nonché delle relative ordinanze.

Autorità e organi competenti

1. Dipartimento e delega di compiti a terzi

Art. 2 cpv. 2

²Il Consiglio di Stato può delegare a enti pubblici o privati l'adempimento di compiti derivanti dalla LFE e ne definisce la modalità di finanziamento.

b) Collaborazione con terzi

Art. 4 lett. a), b), c) e i)

Nell'esercizio delle sue competenze il veterinario cantonale può avvalersi segnatamente della collaborazione:

a) dei Comuni;

b) dei veterinari;

c) *abrogata*

i) di uno o più enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato.

c) diritto di accesso

Art. 4a

¹Gli organi incaricati hanno accesso ai locali, alle attrezzature, ai veicoli, agli oggetti e agli animali. In tale funzione i suoi funzionari hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.

²Il diritto di accesso si estende ai terzi che collaborano nell'esecuzione della LFE.

Progetto di Messaggio del 21 agosto 2024

Art. 23

abrogato

Disposizioni penali

Art. 24 cpv. 1, 2, 4 e 5

¹I reati di cui all'articolo 47 LFE sono perseguiti dall'autorità giudiziaria competente in virtù della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG).

²I reati di cui all'articolo 48 LFE sono perseguiti dall'autorità cantonale competente.

⁴*abrogato*

⁵L'importo delle multe incassate secondo il capoverso 2 è devoluto al fondo di intervento "Soccorso Animali".

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.